



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 29 marzo 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Alessandria
Via Legnano, n. 23
15121 Alessandria**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 47/2020 – Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3795 del 12/03/2021) si domanda se un iscritto, che sceglie il patteggiamento in un procedimento penale che lo vede coinvolto, si trova ad avere delle ripercussioni sulla professione e costringa il Consiglio di Disciplina ad agire nei suoi confronti. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta, in base a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/05, che *"Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso"*.

Nel caso di specie, si precisa che la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., infatti, equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale *quoad substantiam*, lo è *quoad effectum*, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato - per cui l'art. 445 del codice procedura penale dispone che *"salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna"*.

Premesso quanto sopra, si osserva che il comportamento di un professionista può assumere rilevanza su diversi e distinti piani, tra cui quello disciplinare e quello penale.

Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 139 del 2005). La responsabilità penale discende invece dalla violazione di una norma di diritto penale dell'ordinamento giuridico interno.

Si tratta pertanto di due responsabilità distinte, fondate su presupposti differenti e aventi una funzione diversa: l'una, quella disciplinare, finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

appartenenza; l'altra, quella penale, a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.

Il Consiglio di Disciplina, pertanto, venuto a conoscenza della sentenza penale di patteggiamento a carico dell'iscritto, dovrà necessariamente disporre l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista ed effettuare in tale sede una autonoma valutazione dei fatti, dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, indicando specificamente le norme di legge o del Codice Deontologico della professione che si assumano violate dall'incolpato.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi del suddetto art. 50, del D.Lgs. n. 139/05, al comma 6, *"Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria"*.

Ne deriva, quindi, che il Collegio di Disciplina dovrà valutare disciplinarmente la condotta dell'iscritto anche qualora la sentenza penale di patteggiamento riguardi fatti commessi dal professionista al di fuori dell'esercizio professionale, laddove questi ultimi compromettano la reputazione professionale e/o l'immagine della categoria.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

